



GIUNTA PROVINCIALE

Il 18 GIUGNO 2013 alle ore 09:30 si riunisce nella sala delle proprie sedute la Giunta provinciale, presieduta dal Presidente della Provincia EMILIO SABATTINI con l'assistenza del Segretario Generale GIOVANNI SAPIENZA.

Sono presenti 8 membri su 8, assenti 0. In particolare risultano:

SABATTINI EMILIO	Presidente della Provincia	Presente
GALLI MARIO	Assessore provinciale	Presente
GOZZOLI LUCA	Assessore provinciale	Presente
MALAGUTI ELENA	Assessore provinciale	Presente
ORI FRANCESCO	Assessore provinciale	Presente
PAGANI EGIDIO	Assessore provinciale	Presente
SIROTTI MATTIOLI DANIELA	Assessore provinciale	Presente
VALENTINI MARCELLA	Assessore provinciale	Presente

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, pone in trattazione il seguente argomento:

Delibera n. 188

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. RECEPIMENTO E
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Oggetto:

CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI. RECEPIMENTO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

Sulla Gazzetta Ufficiale N° 129 del 4.6.2013 è stato pubblicato il D.P.R. 16.4.2013 N° 62: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” le cui disposizioni entreranno in vigore dal prossimo 19 giugno;

Il provvedimento si colloca all'interno del complesso quadro normativo in materia di “anticorruzione” nelle Pubbliche Amministrazioni, avviato dalla L. 190/2012 e contiene previsioni di carattere generale che dovranno poi essere integrate e specificate da ulteriori “codici” da adottarsi dalle singole Amministrazioni una volta definite da CIVIT le linee-guida di riferimento.

Il “Codice” delinea i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare stabilendo che la loro violazione costituisca fonte di responsabilità disciplinare, ed in sintesi prevede:

- un ambito di applicazione esteso, oltre che ai dipendenti subordinati, anche ai dirigenti, a tutti i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione;
- il divieto di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore (non superiore a 150 €) effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia, anche sotto forma di sconto;
- obbligo di comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni che possano interferire con lo svolgimento delle attività dell'ufficio;
- la comunicazione, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo retribuiti, oltre all'obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il 2° grado);
- ipotesi di conflitti di interessi con l'obbligo, per il dipendente, di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni;
- il rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione nell'utilizzo del materiale o delle attrezzature assegnate per ragioni d'ufficio, anche in merito all'utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell'ufficio;
- obblighi di comportamento in servizio, nei rapporti con il pubblico e nei rapporti privati.

Quanto al complesso delle disposizioni attuative previste, il Codice definisce specifici ambiti di competenza ripartita tra diverse figure od organi dell'Amministrazione quali:

- i dirigenti da intendersi come i responsabili di ciascun servizio;
- gli organismi di controllo interno;
- il responsabile della prevenzione della corruzione;
- l'Ufficio procedimenti disciplinari (U.P.D.).

Per quanto ai dirigenti ed agli organismi di controllo interno, si prevede una generale attività di vigilanza e monitoraggio sulla applicazione del Codice generale e di quello che sarà adottato come singola Amministrazione.

Per quanto al responsabile della prevenzione della corruzione, è prevista la diffusione della conoscenza dei Codici nell'Amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione dei risultati del monitoraggio, operando in raccordo con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.).

Per quanto all' U.P.D. oltre all'attività di raccordo con il responsabile della prevenzione della corruzione, è prevista un'attività di aggiornamento del codice specifico dell'Amministrazione, l'esame e l'attività istruttoria sulle segnalazioni di violazione nonché la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate. In relazione alle funzioni attribuite all'U.P.D. dal decreto in parola si ritiene necessario procedere alla modifica del Regolamento per la gestione dei procedimenti disciplinari approvato con D.G. n. 429 del 22/11/2011, ed in particolare addivenendo all'aggregazione dei due uffici precedentemente previsti in un unico organismo.

Nel contesto di tali attività e per garantire la più ampia conoscenza delle disposizioni del "Codice", è altresì previsto, oltre al già citato obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale, anche:

- l'invio tramite e-mail a tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti, titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici, nonché ai collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese fornitrici di servizi;
- la consegna di copia del Codice, in forma cartacea, in caso di nuove assunzioni o di nuovi conferimenti di incarico.

Si precisa inoltre che l'introduzione del presente Codice abroga esplicitamente, con effetti dalla sua entrata in vigore, il precedente "Codice" di cui al D.M. 28.11.2000 ed, implicitamente, anche il "Codice" allegato al CCNL 22.1.2004 per i dipendenti delle categorie, e che il presente atto, in quanto parte significativa della disciplina "Anticorruzione", è stato oggetto di specifico ed accurato confronto con il Responsabile Anticorruzione.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell'articolo 49 del Testo Unico degli Enti locali.

Per quanto precede,

ad unanimità di voti favorevoli, espressi nelle forme di legge,

LA GIUNTA DELIBERA

- 1) di recepire integralmente le disposizioni di cui al provvedimento D.P.R. 16.4.2013 N° 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", dando mandato di provvedere agli adempimenti conseguenti secondo le disposizioni esplicative esposte in premessa;
- 2) di rinviare precisazioni e particolarità specifiche riferibili alla Provincia di Modena al codice integrativo di cui ogni singola Amministrazione dovrà dotarsi alla luce delle linee-guida CIVIT;
- 3) di procedere, come primo adempimento riferibile alle attività di vigilanza e monitoraggio dei singoli dirigenti di servizio, mediante acquisizione periodica di idonee attestazioni al riguardo;
- 4) di modificare l'art. 4 del vigente "Regolamento per la disciplina dei procedimenti disciplinari" così come di seguito:

Art. 4 – Composizione e Competenze

Per le infrazioni di maggiore gravità relative ai dipendenti delle categorie, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori rispetto a quelle previste dall'art. 3, (nonché nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente e la produzione di certificazioni mediche false a giustificazione dell'assenza, per i quali l'art. 55/quarter D.Lgs. 165/2001 prevede la sanzione del licenziamento), nonché per tutte le infrazioni commesse dal personale con qualifica "Dirigenziale" il

procedimento disciplinare è svolto da un apposito organismo denominato “Ufficio procedimenti disciplinari” (in seguito U.P.D) e composto da:

- Direttore Generale - Presidente
- Direttore Area Risorse - Componente –
- Dirigente Servizio Personale - Componente –

con l’ausilio di un Funzionario individuato dal Presidente del Collegio – Direttore Generale con funzioni di segretario verbalizzante.

Tale Ufficio svolge anche attività di supporto e consulenza a favore dei Dirigenti per i procedimenti di loro diretta competenza ai sensi del precedente art. 3.

Per quanto è limitatamente alla materia ed alle competenze di cui al presente articolo, lo stesso organo può validamente procedere anche con la presenza di due soli componenti.

In ragione della complessità, della natura e rilevanza delle questioni oggetto del procedimento disciplinare, la composizione dell’U.P.D., può essere integrata, con atto del Presidente della Provincia, con figure dotate di particolari competenze e specifiche professionalità.

- 5) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile stante l’entrata in vigore del “Codice” alla data del 19.6.2013.

Della suesposta delibera viene redatto il presente verbale

Il Presidente
EMILIO SABATTINI

Il Segretario Generale
GIOVANNI SAPIENZA